

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Non retroattivo il tirocinio professionale di 18 mesi

Il Ministero della Giustizia, in risposta al Consiglio Nazionale Forense, esclude la riduzione per chi ha iniziato il tirocinio prima del 24 gennaio

/ Michela DAMASCO

/ Mercoledì 23 maggio 2012

La **riduzione del tirocinio a 18 mesi**, così come stabilito dall'art. 9, comma 6 del DL 1/2012 (conv. L. 27/2012), si applica **solo** a coloro che iniziano il tirocinio **dopo il 24 gennaio 2012**, giorno di entrata in vigore della disposizione.

A chiarirlo, per gli **avvocati**, è stato l'Ufficio legislativo del **Ministero della Giustizia**, mediante un parere datato 14 maggio e reso noto ieri dal Consiglio Nazionale Forense. Il documento – si legge sul sito del CNF – risponde al quesito inviato dal Consiglio ad aprile, riguardo le **modalità applicative** del citato art. 9. Numerosi Consigli degli Ordini, infatti, avevano palesato difficoltà operative derivanti dai dubbi interpretativi della norma, per la mancata previsione di una fase transitoria.

Ad avviso dell'Ufficio legislativo del Ministero – recita il parere – **non** sembra che vi siano margini interpretativi per ritenere che le nuove disposizioni sulla durata del tirocinio possano essere applicate **retroattivamente**. Infatti, secondo la lettura fornita, né il DL, né la relativa L. di conversione, contengono **disposizioni transitorie** che regolino il tirocinio iniziato prima dell'entrata in vigore della disposizione. Di conseguenza, le nuove norme devono applicarsi solo ai tirocini iniziati **dopo** il 24 gennaio 2012.

Il Ministero precisa che, quando il legislatore ha voluto applicare retroattivamente le nuove disposizioni in materia di pratica professionale, lo ha fatto **espressamente**, con apposite norme transitorie, come ad es. nel caso dell'art. 11 del DPR 101/90, recante il regolamento sulla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Inoltre – argomenta il parere – considerando che la **concreta organizzazione** del tirocinio viene **pianificata** in funzione della sua **durata** complessiva, un'eventuale **retroattività** della norma **stravolgerebbe** gli originari piani di tirocinio. La nuova disciplina prevista dall'art. 9 del DL 1/2012, del resto, non si limita a ridurre la durata, ma contiene anche disposizioni sulle **modalità di svolgimento** del tirocinio. Un ulteriore motivo, secondo il Ministero, per non sostenere l'applicazione retroattiva.

Sulla questione, da mesi, anche il CNDCEC ha sollecitato risposte dal MIUR: dopo un primo intervento a febbraio, con l'Informativa n. 20/2012, solo pochi giorni fa ha riportato all'attenzione del Ministero competente la condizione d'**incertezza** normativa dei praticanti che, in vista della prima prova scritta in programma il 19 giugno, vorrebbero presentare domanda di accesso poiché

in possesso sia della laurea triennale o specialistica/magistrale, sia i 18 mesi di tirocinio (si veda “Tirocinio «ridotto» al buio: il Consiglio nazionale chiede risposte al MIUR” del 19 maggio).

Dezzani: “Interpretazione che risolve il problema alla radice”

Se il Ministero dell’Istruzione dovesse esprimere lo stesso parere di quello della Giustizia, si farebbe finalmente chiarezza anche per dottori commercialisti ed esperti contabili. Flavio **Dezzani**, Consigliere del CNDCEC delegato al Tirocinio e alla Formazione, non ha dubbi al riguardo: “L’interpretazione fornita dal Ministero della Giustizia chiarisce che la norma sulla riduzione del tirocinio non è retroattiva. Interpretando direttamente il dettato della norma, e sottolineando come non sia prevista una fase transitoria, di fatto **risolve il problema** alla radice. Solo chi comincia il tirocinio dopo il 24 gennaio 2012 ha diritto alla riduzione, e ciò dovrebbe valere per tutte le professioni, anche se finora si è espresso solo il Ministero della Giustizia per gli avvocati”. Quindi, prosegue, applicando questa interpretazione alla categoria, “solo chi ha i **tre anni** di tirocinio può accedere alla **prossima sessione dell’esame di Stato**”.

In qualunque caso, resterebbe “aperta” la questione dei **revisori legali**. Infatti, in base al diritto comunitario (art. 10, comma 1 della Direttiva 2006/43/CE), per poter accedere all’esame di Stato abilitativo per tale professione, va completato un tirocinio di **tre anni**.

Tra i tanto attesi decreti attuativi del DLgs. 39/2010, infatti, uno dovrebbe riguardare il riconoscimento, da parte del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia, dell’**equipollenza** dell’esame di Stato per revisori legali con eventuali esami abilitativi di professioni regolamentate, non ultima quella dei commercialisti.

“Se l’equipollenza, come speriamo, dovesse essere accettata dal Ministero della Giustizia – aveva già avuto modo di spiegare a *Eutekne.info* Dezzani –, sicuramente non potremmo ridurre il tirocinio abilitativo per la professione di dottore commercialista. Se invece non dovesse essere accettata” si aprirebbe un grande problema, “perché chi diventerà commercialista **non** potrà più iscriversi **automaticamente** al Registro dei revisori legali” (si veda “Rischio del tirocinio a 18 mesi, a rischio la revisione legale” del 13 dicembre 2011).

ARTICOLI CORRELATI

Rossella QUARANTA – Tirocinio «ridotto» al buio: il Consiglio nazionale chiede risposte al MIUR – Eutekne.Info del 19 maggio 2012

Rossella QUARANTA – Riduzione del tirocinio a 18 mesi, a rischio la revisione legale – Eutekne.Info del 13 dicembre 2011



GIOVEDÌ 24 MAGGIO 2012 9.38